

Tribunale di Prato – Giudice del Lavoro-

Ricorso ex art. 700 c.p.c. in Riassunzione

- Per **Maresca Pasqualina**, nata a Salerno il 23.01.1958, -cf MRSPQL58A63H703P- ed ivi residente alla Via Fabio Giuseppe n. 5, rappresentata e difesa in forza di procura in calce, rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall' Avv. Angelina Doddato (cf DDDNLN65B53G192V) del foro di Salerno, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Mazzone Giuseppe (cf MZZGPP75L29G487X) sito in Prato (PO) al Viale della Repubblica n. 40 , *che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo pec avvangelinadoddato@pec.ordineforense.salerno.it - giuseppemazzone@pec.avvocati.prato.it ovvero via telefax allo 089/798033*

Contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, (cf 80185250588) in persona del Ministro p.t. con sede in Viale Largo Trastevere 76/A, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Chiariello Filomena ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso l'ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno - Ufficio Legale e del Contenzioso- Via Monticelli - loc.tà Fuorni - Salerno
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del Direttore p.t. con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Filomena Chiariello ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso l'ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno - Ufficio Legale e del Contenzioso- Via Monticelli - loc.tà Fuorni - Salerno -
- **U.S.R. Ambito Territoriale di Salerno**, in persona del Direttore p.t. con sede in Via Monticelli, 1, località Fuorni, 84132 Salerno, rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Chiariello Filomena ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso l'ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno - Ufficio Legale e del Contenzioso- Via Monticelli - loc.tà Fuorni - Salerno -
- c
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, (cf 80185250588) in persona del Ministro p.t. con sede in Viale Largo Trastevere 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Firenze, Via Degli Arazzieri n. 4, 50110 Firenze;
- **Ufficio Scolastico Regionale Toscana**, (cf 80022410486) in persona del Direttore p.t. con sede in Via Mannelli 113- 50136 - Firenze, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Firenze, Via Degli Arazzieri n. 4, 50110 Firenze;
- **U.S.R. Ufficio XI - Ambito Territoriale per la Provincia di Prato e Pistoia**, (cf 92037810485) in persona del Direttore p.t. con sede in Via Borgo Valsugana 63 - 59100 Prato (PO), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Firenze, Via Degli Arazzieri n. 4, 50110 Firenze;

1

Via Settimio Mobilio n. 59 - 84127 Salerno -- 3474136326 - 089798033
a.doddato@alice.it pec avvangelinadoddato@pec.ordineforense.salerno.it





e nei confronti

di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevato numero, sussistendo oggettive difficoltà per il reperimento dei nominativi degli eventuali controinteressati, degli indirizzi e/o quant'altro utile ai fini della notifica nei modi ordinari, si chiede sin d'ora di essere autorizzati ex art 151 cpc alla notifica attraverso la pubblicità ovvero pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, come da istanza in calce.

Premesso che

- 1) La signora Maresca Pasqualina, in data 02.09.2016, depositava innanzi il Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro- ricorso ex art 700 cpc - RG 6333/2016- (doc.1) che quivi di seguito, integralmente e testualmente si riporta, formando parte integrante del presente ricorso in riassunzione, in uno al fascicolo di parte ed alla documentazione ivi acclusa (doc.2/ sub 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10)

“ Tribunale di Salerno – Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

- Per **Maresca Pasqualina**, nata a Salerno il 23.01.1958, -cf MRSPQL58A63II703P- ed ivi residente alla Via Fabio Giuseppe n. 5, rappresentata e difesa in forza di procura in calce rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, dall' Avv. Angelina Doddato (cf DDDNLN65B53G192V) presso il cui studio in Salerno alla via Settimio Mobilio n. 59 è elettivamente domiciliata, *che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo pec avvangelinadoddato@pec.ordineforense.salerno.it - ovvero via telefax 089/798033*

Contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58, 84123 Salerno;
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, Via A. Diaz, 11, 80100 Napoli;
- **U.S.R. Ambito Territoriale di Salerno**, in persona del Direttore p.t., con sede in Via Monticelli, 1, località Fuorni, 84132 Salerno, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58, 84123 Salerno;

e nei confronti





di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevato numero, sussistendo oggettive difficoltà per il reperimento dei nominativi degli eventuali controinteressati, degli indirizzi e/o quant'altro utile ai fini della notifica nei modi ordinari, si chiede sin d'ora di essere autorizzati ex art 151 cpc alla notifica attraverso la pubblicità ovvero pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, come da istanza in calce.

Premesso che

La ricorrente è stata assunta in data 25.11.2015 con decorrenza giuridica dal 01.09.2016 quale docente di scuola primaria (classe EEEE posto comune) con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal resistente Ministero;

La ricorrente, già dall'anno 2000, era regolarmente inserita nella GAE su posto Comune, posizione 55 con punteggio di 212;

La predetta ha svolto ed ha superato l'anno di prova previsto dalla legge presso l'Istituto Comprensivo "Vicinanza" di Salerno;

La ricorrente presentava regolare domanda di mobilità territoriale- giusta ordinanza del Miur n. 241/2016 per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017 (**doc. 1**) per la Fase C esprimendo, ai fini del trasferimento, la preferenza su posto comune, in via preliminare negli ambiti prescelti e secondo l'ordine ivi indicato.

La domanda veniva regolarmente convalidata dal sistema con attribuzione del punteggio di **60** così distinti: punti 54 per titoli e servizi e punti 6 per ricongiungimento familiare.

La ricorrente indicava quale possibile sede gli ambiti provinciali della regione Campania e prioritariamente gli ambiti ricompresi nella provincia di residenza (Salerno) del proprio nucleo familiare ed in quindicesima posizione la preferenza per l'ambito 02 della Basilicata.

In esito delle operazioni di mobilità, in data 29.07.2016 (doc. 2), la ricorrente riceveva dal Miur una comunicazione nella quale l.e si indicava l'ambito territoriale assegnatole ovvero "TOS0000022 regione Toscana" posto comune.

In pari data venivano pubblicati dall'USR Basilicata i bollettini dei movimenti (doc. 3) nei vari ambiti provinciali della regione Basilicata da cui evidenziavasi che numerosi insegnanti con un punteggio notevolmente inferiore a quello della ricorrente avevano ottenuto il trasferimento sull'ambito 02 da Ella scelto quali ad esempio: Bianchini Maria Gerarda 06.02.1968 punti 47- Buono Teresa 23.01.1965 con punti 33 (cfr doc. in fase.).

Le graduatorie della mobilità sono state redatte attraverso un sistema informatico il cui algoritmo applicato *risulta* sconosciuto ed ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti che si sono ripercosse sulle vite dei docenti e delle loro famiglie, anche a livello economico.

Lo stesso Ministero ha ammesso che qualcosa non ha funzionato ma si è rifiutato di rifare ex novo le operazioni di mobilità, impegnandosi soltanto a rivedere le singole posizioni dei docenti che avessero presentato istanza di conciliazione ex art. 17 co. 2 del CCNI, di settore. Ma anche codesta fase, però, si è svolta con criteri criptici ed incomprensibili, come meglio si dirà appresso.

Tornando al caso che ci occupa la ricorrente aveva indicato nella domanda di mobilità gli ambiti secondo un preciso ordine di preferenza.

Il Miur avrebbe dovuto esaminare la preferenza espressa dal docente secondo l'ordine di priorità da ella indicata nella domanda e, pertanto, esso avrebbe dovuto cercare e collocare la ricorrente dapprima sul



posto comune nell'ambito 23 (primo ambito prescelto) della provincia di Salerno ed in mancanza procedere alla medesima operazione sull'ambito immediatamente successivo. E così di seguito.

Se così fosse stato la docente Maresca avrebbe trovato, una sicura, collocazione nell'ambito Basilicata 00002, coi come espresso in domanda, siccome collocato al 15 ° posto nella graduatoria delle preferenze, ed invece a seguito di un algoritmo, non trasparente e poco chiaro di cui non è dato conoscere i criteri di selezione, si è vista incomprensibilmente, pretermettere, su tale ambito, da docenti con punteggio notevolmente più basso ed essere collocata, invece, sul'ambito TOS0000022, riportato solo al ventiduesimo posto della propria domanda.

Avverso l'esito della mobilità la ricorrente presentava in data 04.08.2016 reclamo (doc.4) con il quale lamentava per l'appunto che molti docenti, con minor punteggio rispetto al suo, avevano ottenuto l'ambito BAS00002 - Regione Basilicata, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti e pedissequa sua collocazione quantomeno su tale ambito, siccome ad Ella spettante.

E' di tutta evidenza che il Miur avrebbe dovuto esaminare l'ordine di preferenza espresso dalla docente secondo l'ordine di priorità da ella indicata nella domanda ed indi, così collocarla.

Tale istanza non sortiva alcun effetto.

In data 12.08.2016 la ricorrente presentava istanza di conciliazione (doc. 5) ai sensi dell'art. 17 co. 2 del CCNL, nella quale lamentava la collocazione sull'ambito BAS0000002 regione Basilicata, di soggetti con punteggio inferiore al Suo chiedendo, indi, l'annullamento dei provvedimenti e pedissequa sua collocazione quantomeno su tale ambito, nel rispetto dell'ordine delle preferenze espresso in domanda di mobilità, ovvero di altra provincia, a partire da Salerno, secondo il principio della vicinorietà.

Anche tale istanza non ha avuto, a tutt'oggi, alcuna risposta dagli enti a cui è stata inoltrata.

Solo con circolare 231/2016 (doc. 6), pubblicata via internet ed avente ad oggetto mobilità 2016/2017 - operazioni relative ai tentativi di conciliazione- la ricorrente si avvedeva che molti docenti, con identiche doglianze erano stati convocati. Ciò, se da un lato, evidenzia, di per sé solo, un implicito riconoscimento dell'errore da parte dei resistenti che, in tal modo, hanno cercato di porvi rimedio, dall'altro non si comprende il motivo per il quale la ricorrente sia stata pretermessa dalla convocazione.

Anche sotto tale profilo le scelte ma soprattutto i criteri adottati dal Miur restano un mistero continuando, però, a determinare disuguaglianze ed ingiustizie tra soggetti portatori di medesimi diritti.

E' di tutta evidenza il macroscopico errore in cui è incorso il Miur laddove ha collocato la ricorrente sul posto Comune nell'ambito TOS0000022, posto solo alla posizione 22 delle preferenze, anziché in quello, legittimamente dovuto ovvero l'ambito BAS 00002, posto nella gerarchia delle preferenze nella posizione 15, provvedendo a coprire i posti disponibili, in quest'ultimo ambito, con docenti con punteggio notevolmente inferiore a quello dell'istante.

L'errato criterio adottato dall'algoritmo nelle operazioni di mobilità ha comportato, indubbiamente, l'assegnazione di una sede meno gradita alla ricorrente; Qualora, invece, fosse stato applicato correttamente quanto prescritto l.e sarebbe stata assegnata una sede in un altro ambito sicuramente più vicino alla propria residenza.

Solo in mancanza di capienza nell'ambito prescelto per primo si sarebbe dovuti passare alla ricerca nel secondo ambito e così di seguito. Se così fosse stato la docente Maresca avrebbe trovato collocazione nel rispetto dell'ordine di preferenza espresso nella domanda sull'ambito BAS00002 ed invece a seguito di un algoritmo, non trasparente e poco chiaro, si è vista scavalcare, su tale ambito, da docenti con punteggio notevolmente più basso.



Alla stregua di tutto quanto innanzi detto, va dichiarata l'illegittimità ed erronità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati, e conseguentemente disporre il rifacimento di tali operazioni se non altro nei confronti della ricorrente, al fine di tenere conto dell'esatte richieste della stessa.

Vicpiù si deduce l'illegittimità della normativa sulla mobilità anche sotto altri profili ed in particolare per violazione dell'art. 3 della Cost.

Si cecepisce, altresì, una illegittima disparità di trattamento tra i docenti interessati dalle operazioni di mobilità 2016/2017 in quanto è stata fatta una distinzione per fasi che non tiene conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio.

L'art. 108 l. 107/2015 – buona scuola – e l'ordinanza ministeriale 241 del 08.04.2016 hanno generato una mobilità straordinaria degli insegnanti completamente priva di equità e, che, di fatto ha stravolto il previgente sistema di mobilità introducendo una differente procedura di trasferimento a seconda del canale di reclutamento – GAE ovvero GM- ovvero del tempo in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato.

Si è, quindi, verificata una disparità di trattamento tra docenti in particolar modo nei confronti di coloro che sono stati assunti nella fase C, a loro volta distinti in coloro che erano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, tra cui la ricorrente, ed i vincitori del concorso 2012 inseriti nella cosiddetta graduatoria di merito.

Infatti, mentre per i docenti assunti da GM – concorso 2012- è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata, per quelli provenienti da GAE tale possibilità è stata negata dovendo, obbligatoriamente, partecipare alla mobilità sui cento ambiti/provincia indicati.

Tale disparità di trattamento è assolutamente ingiustificata atteso che il requisito per l'inserimento nella GAE era il superamento di un regolare concorso. Nella fattispecie la ricorrente ne ha superato vari.

Pertanto, incomprensibile appare il motivo per il quale gli idonei del concorso 2012 sono stati trattati in modo più favorevole rispetto agli idonei dei concorsi precedenti consentendo solo ai primi l'assegnazione delle sedi scolastiche nelle provincie di appartenenza mentre gli altri sono stati costretti a trasferirsi a centinaia di chilometri di distanza.

In uno stato di diritto sarebbe stato giusto mettere tutti i docenti, vincitori di un regolare concorso, sullo stesso piano e provvedere alla loro mobilità secondo il punteggio, così come era stato sempre fatto in precedenza.

Pertanto, sia i docenti inseriti nelle graduatorie di Merito a seguito del concorso del 2012, sia quelli inseriti nelle GAE, una volta immessi in ruolo avrebbero avuto diritto ad essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

Ma così non è stato!

Vi è stata una evidente violazione di una norma di legge da parte dell'art. 2 comma 3 del CCNL dell'08.04.2016, contratto che disciplina concretamente le diverse fasi della mobilità ed introduce un illegittimo accantonamento dei posti per gli assunti in Fase C da graduatorie di Merito dal concorso 2012.

Il richiamato comma 108 l. 107/2015 così recita (testualmente) “ per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art. 399, comma 3, del



T.U. di cui al D.Lg.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisori nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lett. b), assunti ai sensi del comma 98, lett. b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96 lett. b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

Il tenore dell'articolo testè riportato non lascia spazio ad alcun dubbio interpretativo laddove destina, per l'anno 2016/2017, ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016. Solo successivamente di cui all'inciso che precede la legge consente il posizionamento nelle graduatorie di mobilità del personale assunto a tempo indeterminato nella fasi b) e c) del piano straordinario di assunzione.

In violazione, però, di quanto disposto dalla legge l'art. 2, comma 3, del CCNI, sulla mobilità ha previsto (testualmente) ".....i docenti immessi in ruolo nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzione partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase b) dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria".

E' di tutta evidenza come una tale disposizione pattizia sia stata resa ed applicata in totale dispregio con quanto disposto ex lege determinando un illegittimo accantonamento di posti.

Nel caso di specie, difatti, tale disposizione contrattuale ha introdotto una deroga ad una legge primaria sebbene ciò fosse stato espressamente vietato dal comma 196 della l. 107/2015.

A tal proposito è d'uopo precisare che l'ART. 1 comma 1 della legge di delega n. 15/2009 - c.d. Legge Brunetta- con una disposizione di rango precettivo ha invertito la regola di cui al vecchio testo dell'art. 2 comma 2 D.Lg.vo 165/2001 consentendo alla contrattazione collettiva di apportare una deroga alle fonti unilaterali ma solo ed esclusivamente allorchè sia la stessa legge ad attribuire espressamente tale potere derogatorio alle fonti contrattuali. L'art. 2, comma 2 del T.U.P.I. così recita ".....eventuali disposizioni di legge, regolamenti o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge".

Ma, nel caso che ci occupa alcuna deroga in tal senso è stata prevista dalla l. 107/2015 ma anzi il comma 196 espressamente vieta che la contrattazione collettiva possa, in alcun modo, porre regole modificative di quanto in essa stessa indicato e prescritto, che così ".....sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge".

Appare dunque quantomeno singolare che la contrattazione collettiva abbia potuto introdurre una deroga laddove tale possibilità era espressamente esclusa - oltrechè da norme generali- anche della stessa legge primaria che disciplina i rapporti tra legge e contratto collettivo nello settore scuola.

L' illegittima previsione dell'art. 2 comma 3 del CCNL viola altresì, sotto diversi profili, gli artt. 3, 4, e 97 della Costituzione e per tale ragione va disapplicato ai sensi dell'art. 1418 comma 1 cc, per violazione di norme imperative.

L'accantonamento dei posti operato in virtù di tale deroga - che si ribadisce illegittima- ha sovvertito l'ordine di merito che regola le graduatorie finalizzate ai movimenti per mobilità con l'illogica conseguenza che insegnanti con punteggio bassissimo hanno ottenuto il trasferimento a scapito di quelli con



punteggio più alto, proprio come nel caso della ricorrente, con palese violazione del principio di cui all'art. 97 cost. laddove prevede che l'attività della P.A sia improntata ai principi della imparzialità.

In applicazione di tale scellerato criterio la ricorrente, docente con numerosi anni di servizio vincitrice concorsi, numerosi titoli di specializzazione e perfezionamento si è vista, illegittimamente, scavalcare da soggetti immessi in ruolo dal concorso 2012 senza punteggio ovvero priva di alcuna precedente esperienza lavorativa scolastica.

Alla stregua di quanto innanzi è di palmare evidenza anche la violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Cost. essendosi venuta a creare una disparità di trattamento, tra i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità e collocati a seconda della graduatoria di provenienza, GM oppure GAF.

Tale doglianza è stata presa in esame anche dal Tar del Lazio il quale, con ordinanza 4720/2016, ha sospeso l'efficacia dell' OM 241/2016 proprio con riferimento " *alla possibilità per gli idonei al concorso 2012 di partecipare al piano confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria*" *ma ciononostante il Miur disattendendo il provvedimento giudiziale ha continuato ad applicare quanto disposto nell'ordinanza.* Nel contempo è stata ivi sollevata questione di legittimità costituzionale, il cui esito potrebbe sovvertire tutta la procedura di mobilità.

Essa, invero, avrebbe dovuta essere disapplicata in ragione del provvedimento di sospensione e quindi provvedere all'assegnazione delle sedi sulla scorta del punteggio a ciascuno riconosciuto.

Ed invece, il Miur con il proprio comportamento, in spregio della Carta Costituzionale, ha creato fasce di docenti privilegiati rispetto ad altri in aperta violazione anche del principio del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Tutti i docenti assunti con il piano straordinario di cui alla L. 107 fase c) avrebbero dovuto concorrere all'assegnazione delle sedi definitive secondo un unico criterio ovvero quello del punteggio, ed invece, a parità di titoli, coloro che hanno superato il concorso 2012 sono stati preferiti nella scelta della sede, come se il superamento del concorso 2012 potesse costituire un titolo preferenziale rispetto al superamento dei concorsi precedenti.

Di conseguenza, anche alla stregua di quanto innanzi, l'adito tribunale non può non ordinare agli organi competenti di riformulare le graduatorie della mobilità previa esclusione dell'accantonamento dei posti degli assunti nella fase b e c della graduatoria di merito.

Viepiù la disposta mobilità è illegittima anche sotto altro profilo.

La ricorrente è stata trasferita oltre i cento (100) Km dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

Infatti ai sensi di legge - D.L. 90/ 2014 - è previsto che il dipendente non possa essere trasferito oltre ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione. Nel caso che ci occupa detto principio è stato violato atteso che la lavoratrice sarà costretta ad un trasferimento coatto, con sradicamento dal proprio territorio e dai propri affetti.

Sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* emerge *ictu oculi* da tutto quanto innanzi argomentato e dedotto.



Per quanto attiene il *periculum in mora* è da evidenziare che la domanda di mobilità della ricorrente è finalizzata al ricongiungimento del proprio nucleo familiare, che prima non è stata mai costretta ad abbandonare, ed in considerazione dell'età, anni 58, si appalesa in tutta evidenza la sua enorme difficoltà agli spostamenti e alla riorganizzazione familiare e sociale in un territorio diverso posto a centinaia di chilometri da quello di appartenenza senza poter contare sul conforto e l'appoggio della famiglia.

La necessità di ottenere il riconoscimento del diritto alla modifica dell'ambito di assegnazione nasce non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio di merito, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso dall'imminente inizio dell'anno scolastico, presso una sede diversa da quella a cui avrebbe diritto in applicazione di quanto dedotto innanzi con conseguenziale necessità di dover organizzare una nuova vita lontana dai propri affetti e con grosse problematiche organizzative di natura familiare. Non può sottacersi la mortificazione professionale a cui andrebbe incontro la ricorrente la quale nelle more di un giudizio ordinario rischierebbe di avviare l'anno scolastico con tutte le attività a queste predeutiche per poi vedersi trasferire altrove.

Vieppiù si deduce come il presente ricorso sia stato presentato solo in data odierna avendo la ricorrente riposto enorme fiducia in un tentativo di conciliazione a cui non è stato dato alcuna risposta, avendo, invece, appreso, solo dalla pubblicazione del bollettino, in data 29.08.2016, i nominativi degli ammessi, ed indi della sua esclusione senza alcuna motivazione.

All'uopo in data 30.08.2016 si inoltrava richiesta (doc. 7) di accesso agli atti, trasmessa a mezzo pec (doc. 8) al fine di conoscere la motivazione della propria esclusione. Ma a tutt'oggi alcunché le è stato comunicato.

Alla stregua di tutto quanto innanzi si ravvisa la necessità di un provvedimento cautelare anticipatorio, ed anche ed eventualmente inaudita altera parte, che anticipi gli effetti del provvedimento da emettersi nel giudizio ordinario le cui lungaggini potrebbe avere effetti molto gravi sia sulla famiglia e nella vita della ricorrente.

Tanto premesso la ricorrente Maresca Pasqualina, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

CIIIEDE

Accogliersi, disattesa ogni avversa istanza, le seguenti

Conclusioni

accertata e dichiarata l'esistenza del *fumus boni iuris e del periculum in mora*

in via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere il provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito TOS0000022 regione Toscana nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione in quanto illegittimo per tutto quanto innanzi dedotto ivi compreso la violazione delle gerarchie delle fonti del diritto;

nel merito

- 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento così come effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati disponendo il rifacimento di tali operazioni e /o disapplicandone gli effetti se non altro nei confronti della ricorrente al fine di ottenere la collocazione sull'ambito BAS00002 REGIONE BASILICATA, siccome più utilmente posizionata nell'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità rispetto alla sede TOS0000022, così come assegnata;



- 2) Accertare e dichiarare che sull'ambito BAS00002 REGIONE BASILICATA sono stati collocati Docenti con punteggio notevolmente inferiore a quello della ricorrente, e per l'effetto
- 3) Ordinare alle amministrazione resistenti di procedere all'assegnazione della ricorrente alla sede definitiva sull'ambito BAS00002 REGIONE BASILICATA espresso in domanda ovvero per altra provincia, secondo il principio della vicinorietà a partire dalla Provincia di Salerno, ed in ogni caso emettere ogni e più idoneo provvedimento volto ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito

In via istruttoria

ordinarsi ex art. 210 c.p.c. all'amministrazione competente l'esibizione del fascicolo personale della ricorrente, nonché stante il palese malfunzionamento dell'algoritmo in ragione del quale sono stati effettuati i trasferimenti per mobilità, si chiede farsi ordine all'amministrazione resistente di provvedere alla esibizione delle modalità e dei criteri di funzionamento dello stesso.

Si fa sin d'ora presente che la causa di merito verterà sull'accertamento del diritto della ricorrente all'iscrizione sull'ambito BAS00002 REGIONE BASILICATA in uno al risarcimento danni patiti e patendi a causa dell'illegittimo trasferimento.

S.J.

Vinte le spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 9 l. 488/99 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile ma esente da contributo siccome la situazione economica del ricorrente, come da dichiarazione che allegasi (doc.9), è inferiore ad euro 34.585,23 (DM.01.04.2014).

Si depositano unitamente al presente ricorso i documenti come da indice.

Salerno, li, (data deposito)

Avv. Angelina Doddato

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. si chiede all'Ill.mo Giudice adito di autorizzare la notifica nei modi più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto l'errata attribuzione di ambito territoriale a seguito di mobilità straordinaria.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti inseriti nei diversi bollettini a cui sono stati accantonati i posti in ragione dell'art.2 comma 3 del CCNL e che sono potenziali controinteressati, ossia tutti i docenti (parecchie centinaia) che sarebbero scavalcati dalla ricorrente a seguito dell'accoglimento del ricorso.

Sussistono, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la ricorrente, non soltanto per l'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i



controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare.

Su tale rilievo il Tar del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Parimenti, anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in procedimenti analoghi al presente, aditi, hanno autorizzato la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Miur e dell'Ufficio Regionale e territoriale di riferimento.

Per quanto sopra si chiede che codesto Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art. 441 e 669 sexies e 700 c.p.c., ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione delle udienze sul sito Internet del M.I.U.R. e della Direzione Regionale per la Campania.

Salerno li, (data deposito)

Avv. Angelina Doddato"

- 2) Il giudice del Lavoro di Salerno - Dott.ssa Musella I. - con decreto del 28.09.2016 (doc.1-pag. 12) fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 07.11.2016, con termine, fino al 25.10.2016, per la notifica ai resistenti ed autorizzazione alla notifica, entro il medesimo termine, per tutti i controinteressati, ai sensi e per l'effetto dell'art. 151 cpc, mediante pubblicazione sul sito del Miur e/o comunque con le modalità richieste in ricorso;
- 3) In data 10.10.2016 veniva comunicato il differimento d'ufficio della prima udienza al 27.02.2017;
- 4) In data 18.10.2016 (doc.1-pag.13) la ricorrente depositava istanza di anticipazione di udienza che con decreto del 19.10.2016 veniva calendarizzata per il giorno 28.11.2016 (doc.1-pag.15), con termine per la notifica fino al 15.11.2016;
- 5) Parte ricorrente provvedeva alla notifica del ricorso ai resistenti (doc.1) nonché ai controinteressati, ex art 151 cpc, mediante pubblicazione sul sito del Miur, come da attestazione che si allega (doc.3);
- 6) Con comparsa depositata in data 28.11.2016 (doc.4), acclusa al fascicolo di ufficio, cui copia conforme integrale si deposita, si costituivano il Miur, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ufficio X - Ambito territoriale di Salerno, a ministero della Dott.ssa Filomena Chiariello e tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso l'Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno Ufficio Legale e del Contenzioso Via Monticelli - Fuorni - Salerno, che impugnavano e contestavano il ricorso ed in via preliminare eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno;
- 7) All'udienza del 28.11.2016, sulle conclusioni delle parti, come da verbali di udienza che si allegano (doc.4) il G.L., previa declaratoria di propria

10



incompetenza territoriale, indicava il Giudice territorialmente competente a conoscere la controversia in quello del Tribunale di Prato - Sezione Lavoro - con termine per la riassunzione di gg. 15 dall'emissione di detta ordinanza (doc.5) e comunicata a mezzo pec in data 29.11.2016 (doc. 5/bis);

- 8) La signora Maresca Pasqualina, intende riassumere, così come con codesto atto riassume, innanzi il Tribunale di Prato - Sezione Lavoro - , il procedimento ex art 700 cpc, già incardinato innanzi il Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, nei confronti degli originari resistenti Miur, USR Campania ed Ufficio Ambito Territoriale di Salerno, tutti rappresentati e difesi dalla D.ssa Chiariello Filomena ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso l'ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno, nonché nei confronti del Miur, dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell' Ufficio XI Ambito Territoriale di Prato e Pistoia, *ope legis* domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale di Firenze, nei cui confronti si rende necessario integrare il contraddittorio a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale di cui innanzi.

Premesso quanto innanzi,

stante la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, che quanto al primo emerge *ictu oculi* da tutto quanto argomentato e dedotto in narrativa, laddove in ordine al *periculum in mora* è da evidenziare come la domanda di mobilità della ricorrente è finalizzata al ricongiungimento del proprio nucleo familiare, che prima non è stata mai costretta ad abbandonare, ed in considerazione dell'età, anni 58, si appalesa ancor più in tutta evidenza l' enorme difficoltà agli spostamenti ed alla riorganizzazione familiare e sociale in un territorio diverso, posto a centinaia di chilometri da quello di appartenenza senza poter contare sul conforto e l'appoggio della famiglia.

La necessità, indi, di ottenere il riconoscimento del diritto alla modifica dell'ambito di assegnazione nasce non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio di merito, il diritto della ricorrente verrebbe totalmente ed irrimediabilmente leso dall'inizio dell'anno scolastico, presso una sede diversa da quella a cui avrebbe diritto in applicazione di quanto dedotto innanzi con conseguenziale necessità di dover organizzare una nuova vita lontana dai propri affetti e con grosse problematiche organizzative di natura familiare ed economica vieppiù da un imminente danno da posizionamento a seguito della collocazione sul medesimo ambito prescelto e legittimamente spettante alla ricorrente di insegnanti con punteggio inferiore al Suo. Non può sottacersi, neppure, la mortificazione professionale a cui andrebbe incontro la ricorrente la quale nelle more di un



giudizio ordinario rischierebbe di avviare l'anno scolastico con tutte le attività a queste propedeutiche per poi vedersi trasferire altrove.

Vieppiù si deduce come il ricorso oggetto di riassunzione sia stato presentato solo in data 02.09.2016 avendo la ricorrente riposto enorme fiducia in un tentativo di conciliazione a cui non è stata data alcuna risposta, avendo, invero, appreso, solo dalla pubblicazione del bollettino, in data 29.08.2016, i nominativi degli ammessi, ed indi della sua esclusione senza alcuna motivazione.

All'uopo in data 30.08.2016 si inoltrava richiesta di accesso agli atti, trasmessa a mezzo pec al fine di conoscere la motivazione della propria esclusione, alla quale a tutt'oggi non è stato dato, alcun, riscontro.

Alla stregua di tutto quanto innanzi, si ravvisa la necessità di un provvedimento cautelare anticipatorio, anche ed eventualmente inaudita altera parte, che anticipi gli effetti del provvedimento da emettersi nel giudizio ordinario le cui lungaggini potrebbero avere effetti molto gravi sia sulla famiglia che nella vita, relazionale ed economica, della ricorrente.

la ricorrente signora Maresca Pasqualina,

ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, intende riassumere, così come in effetti con codesto atto riassume, innanzi il Tribunale di Prato - Sezione Lavoro -, il procedimento ex art 700 cpc, già incardinato innanzi il Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro - RG 6333/2016-, nei confronti degli originari resistenti Miur, USR Campania ed Ufficio Ambito Territoriale di Salerno, tutti rappresentati e difesi dalla Dott.ssa Chiariello Filomena ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso l'ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno, nonché nei confronti del Miur, dell'Ufficio Sostitutivo Regionale per la Toscana e dell'Ufficio XI - Ambito Territoriale di Prato e Pistoia, *opç legis* domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale di Firenze, nei cui confronti si rende necessario integrare il contraddittorio a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale di cui innanzi

CHIEDE

all'Ill.mo sig. Giudice adito, previa fissazione dell'udienza di discussione in uno all'autorizzazione alla integrazione del contraddittorio e previsione dei termini per l'espletamento degli incombeni di legge, **Accogliersi**, disattesa ogni avversa istanza, le seguenti **Conclusioni**

accertata e dichiarata l'esistenza del *fumus boni iuris e del periculum in mora* **in via preliminare, anche inaudita altera parte**, sospendere il provvedimento di trasferimento della ricorrente presso l'ambito TOS00000022 regione Toscana nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione in quanto illegittimo per tutto



quanto innanzi dedotto ivi compreso la violazione delle gerarchia delle fonti del diritto;

nel merito

- 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento così come effettuate dal Ministero convenuto e dei criteri a tal uopo adottati disponendo il rifacimento di tali operazioni e /o disapplicandone gli effetti se non altro nei confronti della ricorrente al fine di ottenere la collocazione sull'ambito BAS00002 REGIONE BASILICATA, siccome più utilmente posizionata nell'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità rispetto alla sede TOS0000022, così come assegnatale;
- 2) Accertare e dichiarare che sull'ambito BAS00002 REGIONE BASILICATA sono stati collocati Docenti con punteggio notevolmente inferiore a quello della ricorrente, e per l'effetto
- 3) Ordinare alle amministrazione resistenti di procedere all'assegnazione della ricorrente alla sede definitiva sull'ambito BAS00002 REGIONE BASILICATA espresso in domanda ovvero per altra provincia, secondo il principio della vicinorietà a partire dalla Provincia di Salerno, ed in ogni caso emettere ogni e più idoneo provvedimento volto ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito

In via istruttoria

ordinarsi ex art. 210 c.p.c. all'amministrazione competente l'esibizione del fascicolo personale della ricorrente, nonché stante il palese malfunzionamento dell'algoritmo in ragione del quale sono stati effettuati i trasferimenti per mobilità, si chiede farsi ordine all'amministrazione resistente di provvedere alla esibizione delle modalità e dei criteri di funzionamento dello stesso.

Si fa sin d'ora presente che la causa di merito verterà sull'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento sull'ambito BAS00002 REGIONE BASILICATA in uno al risarcimento danni patiti e patendi a causa dell'illegittimo trasferimento.
S.J.

Vinte le spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 9 L 488/99 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile ma esente da contributo siccome la situazione economica del ricorrente, come da dichiarazione che allegasi (doc.7), è inferiore ad euro 34.585,23 (DM.01.04.2014).

Si depositano unitamente al presente ricorso i seguenti documenti: **1)** Doc. 1- Ricorso e Decreto notificato ai resistenti; **2)** Doc. 2- Fascicolo di Parte Integrale depositato presso Tribunale di



Salerno; 3) Doc. 3- Attestazione Pubblicazione sito Miur; 4) Doc. 4- Fascicolo d'Ufficio Integrale presso Tribunale di Salerno; 5) Doc. 5 - Ordinanza di incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno Sez. Lavoro; 5bis) Doc. 5bis - Ricevuta Comunicazione ordinanza di incompetenza; 6) Doc. 6- Documento di identità; 7) Doc. 7- Esenzione Contributo Unificato; 8) Doc. 8- Mandato ad litem; 9) Doc. 9 - Stralcio Biglietti di trasporto; 10) Doc. 10 - Stato di famiglia genitori e zia; 11) Doc. 11 - Stralcio Cartella Clinica signora Maresca Rosa; 12) Doc. 12 - Attestazione di conformità; 13) Doc. 13- Giurisprudenza. Salerno - Prato lì, (data deposito)

Avv. Angelina Doddato

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art.151 c.p.c. si chiede all'Ill.mo Giudice adito di autorizzare la notifica nei modi più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto l'errata attribuzione di ambito territoriale a seguito di mobilità straordinaria.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti inseriti nei diversi bollettini a cui sono stati accantonati i posti in ragione dell'art.2 comma 3 del CCNL e che sono potenziali controinteressati, ossia tutti i docenti (parecchie centinaia) che sarebbero scavalcati dalla ricorrente a seguito dell'accoglimento del ricorso.

Sussistono, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la ricorrente, non soltanto per l'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare.

Su tale rilievo il Tar del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Parimenti, anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in procedimenti analoghi al presente, aditi, hanno autorizzato la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Miur e dell'Ufficio Regionale e territoriale di riferimento.

Per quanto sopra si chiede che codesto Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art. 441 e 669 sexies e 700 c.p.c., ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione delle udienze sul sito Internet del M.I.U.R ovvero secondo le modalità richieste in ricorso in riassunzione.

Salerno- Prato lì, (data deposito)

Avv. Angelina Doddato

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto avv. Angelina Doddato (c.f. DDDNI.N65B53G192V), del foro di Salerno e con ivi con studio alla Via Settimio Mobilio n. 59, in qualità di difensore e rappresentante della sig.ra Maresca Pasqualina, e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mazzone, sito in Prato al Viale della Repubblica n. 40, ai sensi dell'art. 16bis, comma 9bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90/2014, attesto la conformità dell'antescritto ricorso ex art. 700 c.p.c. in riassunzione, che si compone di pagine 14, depositato il 07.12.2016 innanzi il Tribunale di Prato - Sezione Lavoro - Dott. Barracca F. - Rg 990/2016, che è copia cartacea del corrispondente ricorso, in formato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 990/2016 R.G. del Tribunale di Prato - Sezione Lavoro.

Avv. Angelina Doddato

Via Settimio Mobilio n. 59 - 84127 Salerno -- 3474136326 - 089798033
a.doddato@alice.it pec avvangelinadoddato@pec.ordineforense.salerno.it

Via Settimio Mobilio n. 59 - 84127 Salerno - tel. 089798033/3474136326
Mail a.doddato@alice.it Pec avvangelinadoddato@pec.ordineforense.salerno.it



Mandato ad litem

Io sottoscritta Maresca Pasqualina, nata a Salerno il 23.01.1958 - cf. MRSPQL58A63H703P - ed ivi residente alla Via Giuseppe Fabio n. 5, nomino e costituisco Mio procuratore e difensore, l'Avv. Angelina Doddato (cf. DDDNLN65B53G192V), del foro di Salerno, in tutti gli stati e gradi del presente giudizio avente ad oggetto l'incardinazione del procedimento in riassunzione innanzi il Tribunale di Prato - Sezione Lavoro - a seguito dell'ordinanza di incompetenza territoriale resa dal Giudice del Lavoro di Salerno in data 28.11.2016, comunicata a mezzo pec in data 29.11.2016, ivi compresi quelli di impugnazione, riassunzione, esecuzione ed opposizione, conferendovi tutte le facoltà di legge nonché quelle di estendere il contraddittorio, di deferire giuramenti e interPELLI, di desistere, di rilasciare quietanze -----

Autorizzo ex art. 7 e 13 D. Lgs. n. 196/03 il trattamento dei miei dati qualificati personali dalla citata normativa nei limiti e per le finalità precisate nella stessa informativa di cui ai richiamati articoli. ---

Dichiaro altresì di essere stata informata prima di sottoscrivere il presente mandato: 1) della possibilità di avvalermi del procedimento di mediazione 2) della circostanza che gli atti, i documenti e i provvedimenti inerenti sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsivoglia natura 3) dell'esenzione dall'imposta di registro per il verbale di accordo entro il limite di valore di € 50.000,00, 4) dell'ammontare delle indennità spettanti per legge agli organismi pubblici deputati alla mediazione in uno ai criteri di calcolo delle stesse e 5) delle riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione sia condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 28 del 1 marzo 2010.

Eleggiamo domicilio presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Mazzone del foro di Prato, sito in Viale della Repubblica n. 40 - 59100 Prato (PO) -----

Pasqualina Maresca
Pasqualina Maresca

E' Tale

Angelina Doddato
Avv. Angelina Doddato

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto avv. Angelina Doddato (c.f. DDDNLN65B53G192V), del foro di Salerno e con ivi con studio alla Via Settimio Mobilio n. 59, in qualità di difensore e tutore della sig.ra Maresca Pasqualina, e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mazzone, sito in Prato al Viale della Repubblica n. 40, ai sensi dell'art. 16bis, comma 9bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90/2014, attesto la conformità dell'antescritto mandato ad litem depositato il 07.12.2016 nell'incardinamento giudizio ex art. 700 cpc in riassunzione, che si compone di pagine numero 1, innanzi il Tribunale di Prato - Sezione Lavoro - a seguito dell'ordinanza di incompetenza territoriale resa dal Giudice del Lavoro di Salerno in data 28.11.2016, comunicata a mezzo pec in data 29.11.2016, ivi compresi quelli di impugnazione, riassunzione, esecuzione ed opposizione, conferendovi tutte le facoltà di legge nonché quelle di estendere il contraddittorio, di deferire giuramenti e interPELLI, di desistere, di rilasciare quietanze -----

Avv. Angelina Doddato

Angelina Doddato

Via Settimio Mobilio n. 59 - 84127 Salerno - tel. 089798033/3474136326
e-mail a doddato@alice.it pec avvangelinadoddato@pec.ordineforense.salerno.it

Via Settimio Mobilio n. 59 - 84127 Salerno - tel. 089798033/3474136326
Mail a doddato@alice.it Pec avvangelinadoddato@pec.ordineforense.salerno.it





TRIBUNALE di PRATO
SEZIONE LAVORO

R.G.900/2016

Il giudice,
letto il ricorso ex art.700 c.p.c. depositato da Maresca Pasqualina;
ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c.,

FISSA

per la trattazione del procedimento cautelare, l'udienza di discussione del
30.03.2017, ore 12.00, innanzi a questo Giudice, facendo obbligo a parte ricorrente
di notificare l'antescritto ricorso ed il presente decreto alle parti convenute entro il
19.01.2017.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti di tutti i
docenti che in virtù della domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017
sono stati assegnati negli Ambiti territoriali prescelti dalla ricorrente;
ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere
alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;
ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica il ricorso a
formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di
cui all'art. 151 c.p.c.;
considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della
domanda la pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR nell'area tematica a ciò
demandata.

PQM

Autorizza la notifica del ricorso nei confronti dei docenti che risultano trasferiti in
esito a domanda di mobilità ai sensi dell'ordinanza ministeriale n.241
dell'8.4.2016 nella fase C, a mezzo pubblicazione sul sito INTERNET del MIUR
nell'area tematica a ciò demandata.

Prato, il 15.12.2016

Il Funzionario Giudiziario
ROGA



Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Barracca

Il Funzionario Giudiziario

Avv. Angelina Doddato (c.f. DDDNT.N65B53G192V), del foro di Salerno e con ivi con studio alla Via... n. 59, in qualità di difensore e
sig.ra Maresca Pasqualina, e tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mazzone, sito in Prato al Viale della Repubblica n. 40, ai
bis, comma 9bis, D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 D.L. n. 90/2014, attesto la conformità dell'antescritto decreto - cron.
ositato il 16.12.2016 presso il Tribunale di Prato - Sezione Lavoro - che è copia analogica (cartacea) del corrispondente ricorso, in formato digitale
olo informatico n. 990/2016 R.G. del Tribunale di Prato - Sezione Lavoro - Dott. Barracca Francesco.
16.01.2017

Avv. Angelina Doddato